

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda) e smi



Art. 1 - Funzioni del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)

All'articolo 1, della legge regionale n.26 del 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Il Corpo esercita compiti di vigilanza e controllo in materia agroalimentare e antisofisticazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dei prodotti DOC regionali e dei prodotti tipici locali
- b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 5 bis. Possono essere affidati al Corpo, la vigilanza e controllo nelle ore diurne, degli stabili sedi delle strutture centrali del Corpo stesso, anche con funzioni di URP. Detto servizio è svolto in uniforme.

Art. 2 - Organizzazione del CFVA

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art.2 (Organizzazione del CFVA)

1. Ai sensi dell'articolo 71 della l.r. n.31 del 1998 il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale costituisce una direzione generale dell'Assessorato dell'Ambiente.
2. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:
 - a) **servizi centrali**, articolati in unità organizzative di primo livello
 - b) **servizi territoriali**, che assumono la denominazione di comandi territoriali del CFVA, che possono essere articolati in unità organizzative di primo **livello**, e di secondo livello;
 - c) le **stazioni forestali** e le **basi logistico navali** che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b) e possono costituire unità organizzative di secondo livello.
3. Il numero, la sede e la circoscrizione dei servizi territoriali, delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente che si deve esprimere entro il termine massimo di 30 giorni
4. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:
 - a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;
 - c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
 - d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
 - e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;
 - f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale.

Art. 3 - Personale del CFVA - Organici

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art.4 (Personale del CFVA)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato secondo quanto disposto dalla l.r. n. 31 del 1998 e dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 58 della medesima legge.
2. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della Categoria funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalle qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ed Agente di pubblica sicurezza ai sensi di legge.
3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n.7 del 2005, e dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, relative al triennio 2019-2021, sono incrementate a regime per l'anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi in favore del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di euro 1.360.000,00 (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01).

Art. 4 - Dotazione organica

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Dotazione organica)

1. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale.
2. La dotazione organica non dirigenziale del Corpo forestale è stabilita ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. In considerazione di ulteriori compiti assegnati al CFVA, anche precedentemente alla presente legge, e delle sempre maggiori esigenze di tutela ambientale, nonché anche in considerazione delle anzianità possedute dal personale in servizio, il contingente organico del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è rideterminato, in sede di prima applicazione, secondo l'allegata Tabella A.”

Art.5 - Accesso alla Dirigenza del CFVA

L'articolo 9, è sostituito dal seguente:

Art.9 (Accesso alla Dirigenza del CFVA)

1. Nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.
2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per corso-concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, con superamento di un corso di formazione con esame finale. Le modalità e i contenuti del corso di formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. All'area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a' termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.
5. La riserva di cui al comma 4 dell'articolo 32 della Legge Regionale n.31 del 1998 opera esclusivamente a favore dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
6. Nella classificazione dei titoli per la fase selettiva del corso concorso devono essere valutate in misura non inferiore al 50% del punteggio esperienze connesse direttamente alle funzioni specialistiche di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 26 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni..
7. I Dirigenti selezionati con le procedure di cui al presente articolo non possono fruire delle procedure di mobilità interne al sistema regione per un periodo di 10 anni dalla presa di servizio.
8. Fino all'attuazione del presente articolo continua a trovare applicazione la disposizione prevista nell'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n.31 del 1998.

Art. 6 - Accessi del personale non dirigente nel CFVA

L'articolo 11, è sostituito dal seguente:

Art.11 (Accesso del personale non dirigente nel CFVA)

1. Il personale non dirigente del CFVA è inquadrato secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di cui alla legge regionale n.31 del 1998.
2. L'accesso al livello iniziale di ciascuna Categoria non dirigenziale del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n.31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale al quale possono accedere i candidati risultati idonei al concorso che abbiano superato con esito positivo l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al comma 3. Oltre agli ulteriori requisiti quanto stabiliti dai singoli bandi di concorso, per l'accesso al concorso pubblico per Agente del Corpo forestale è richiesto il diploma di secondo grado; per l'accesso alle altre aree superiori è richiesta la laurea specialistica o magistrale o il titolo di studio ad esse equipollenti.
3. Le modalità del concorso e le modalità e i contenuti del corso sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
4. I candidati risultati idonei al concorso pubblico, al fine di accedere al corso di formazione con esame finale, sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'accesso al corso di formazione e l'immissione in servizio è subordinato all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della

qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l'ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al livello iniziale degli Agenti Forestali. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza a tale ruolo.

5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del comando territoriale o servizi centrali per almeno cinque anni.

6. Per i livelli di accesso superiori a quello degli Agenti, un contingente pari al quaranta per cento degli organici destinati alle assunzioni, sono riservati a selezioni interne del personale in servizio con un'anzianità non inferiore a 7 anni ed in possesso del titolo di studio previsto per il livello di inquadramento.

Art. 7 - Indennità

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Art.20 (Indennità)

1. Al personale appartenente al Corpo forestale, per l'attività d'istituto, in sostituzione dell'assegno di funzione, compete l'indennità pensionabile (ex indennità d'istituto), prevista per i parigrado degli altri Corpi di Polizia (Polizia di Stato). da corrisondersi in via forfettaria nella misura mensile non inferiore al cinquanta per cento,.

2. Al personale del Corpo sono riassegnate le indennità accessorie, temporaneamente soppresse dal comma 1, dell'articolo 96 del CCRL 15.5.2001.

3. I maggiori oneri a regine del presente articolo sono quantificati in euro 2.965.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e successivi - (missione 01 - programma 10 - titolo 01 - capitolo SC01).

Art. 8 - Attività - Dotazione mezzi, equipaggiamento ed armamento

L'art.27, è sostituito dal seguente:

Art.27 (Attività - Dotazione mezzi, equipaggiamento ed armamento)

1. Per le particolari attività di servizio, sono determinati criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o per spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

2. L'Amministrazione regionale garantisce al personale del Corpo forestale:

a) la disponibilità di alloggi di servizio dietro pagamento di un canone agevolato;

b) i capi di vestiario, l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto e i distintivi di specializzazione da applicare sul vestiario e sull'equipaggiamento secondo il disciplinare delle dotazioni stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale;

c) i mezzi in dotazione da utilizzare esclusivamente per le attività istituzionali del Corpo forestale e secondo le modalità stabilite con determinazione del Comandante del Corpo medesimo;

d) l'armamento individuale e di reparto necessario all'espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e dalle altre attribuzioni operative assegnate, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972; le armi in dotazione sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o inconseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.

Art. 9 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogati;

a) gli articolo: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 30, 31 e 33 della legge regionale n.26 del 1985;

b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale n.42 del 1988;

c) l'articolo 11, lettera a) della legge regionale n.24 del 2014;

d) ogni altra disposizioni in contrasto con la presente legge

Tabella A

CFVA	Agenti	Sottufficiali	Ufficiali	Dirigenti	Totale
Organici	980	392	95	11	1.478